

Trieste, 20 novembre 2017

IL PRESIDENTE


- VISTO lo Statuto del Conservatorio, e in particolare l'art. 13 "Regolamento Generale";
- VISTA la deliberazione n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016 con la quale, tenuto conto del parere del Consiglio Accademico del 22 ottobre 2014, si approva il Regolamento di Funzionamento della Consulta degli Studenti, regolamento stralcio del Regolamento Generale;

DECRETA

- 1) è adottato il < Regolamento per il Funzionamento della Consulta degli Studenti >, regolamento stralcio del Regolamento generale;
- 2) è disposta la sua affissione pubblicazione sul sito web del Conservatorio;

Il Presidente
(avv. Lorenzo Capaldo)





Regolamento di funzionamento della Consulta degli Studenti

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste è un Organo elettivo di rappresentanza di studenti, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto del Conservatorio.

Art. 2

Composizione e durata

1. La Consulta è costituita da un numero di rappresentanti eletti ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto del Conservatorio.

2. Il mandato della Consulta è triennale.

3. Per le modalità di elezione dei rappresentanti riferirsi al “Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti” emanato dal Presidente con decreto 13/G del 30 aprile 2009.

4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i, l’incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia di questi ultimi, o qualora le condizioni per essere rappresentanti siano nel frattempo venute meno, o non vi siano persone in graduatoria, si procede allo scioglimento dell’organo o ad elezione suppletiva, come previsto nel “Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti” sopra citato.

Art. 3


Funzioni e attività

1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli Organi di governo del Conservatorio con particolare riferimento:

- a) alla programmazione dell’Offerta Formativa;
- b) alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
- c) all’organizzazione e alle dotazioni didattiche;
- d) ai servizi per gli studenti;
- e) alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.

2. La Consulta promuove l’integrazione e la comunicazione tra gli studenti.

3. L’Amministrazione del Conservatorio assicura alla Consulta i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal presente Regolamento.



TITOLO II - FUNZIONAMENTO

Art. 4 Cariche interne

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
2. Ogni componente esprime una preferenza per ogni carica. È eletto Presidente il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato che è stato eletto come rappresentante con il numero di voti più alto; in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica.
3. Sono eletti Vice Presidente e Segretario i candidati con maggioranza relativa di preferenze. In caso di parità dopo due turni di votazione si procede al ballottaggio secondo i criteri già espressi per l'elezione del Presidente.
4. È ammessa l'elezione per acclamazione.

Art. 5 Presidenza della Consulta


1. Il Presidente convoca, presiede e modera le sedute della Consulta.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Consulta.
3. Il Presidente convoca, presiede e modera le Assemblee degli studenti.
4. Il Presidente cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio.
5. In caso di assenza del Presidente, la Consulta è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 6 Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le sedute della Consulta e, in accordo con gli uffici dell'amministrazione, ne conserva i documenti relativi all'attività, in apposito deposito presso l'Istituto, e cura la pubblicità degli atti.
2. Il Segretario verifica e predispone la documentazione per le riunioni della Consulta.

Art. 7 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca la Consulta quando sia necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta, entro 7 giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Presidente e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta (individuato all'interno dell'Istituto) ed è trasmessa ai componenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
3. In caso di straordinaria urgenza, la convocazione può essere comunicata dopo il termine previsto dal



precedente comma, purché non oltre le ventiquattro ore precedenti l'orario fissato per la seduta.

4. La Consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno, entro il termine previsto al comma precedente.
5. La documentazione relativa alla riunione, così come eventuali integrazioni, sono messe a disposizione presso sede idonea 24 ore prima della riunione stessa e rese disponibili all'inizio della riunione.
6. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 4 la documentazione viene messa a disposizione il giorno stesso della seduta.

Art. 8 Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide purché risulti presente la maggioranza dei componenti in carica;. Compete al Presidente di verificare, all'inizio della riunione, la presenza dei componenti il consiglio nel numero legale.
2. Gli atti sono approvati quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 9 Votazioni


1. Le votazioni sui vari argomenti si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ne proclama il risultato. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Le votazioni relative a persone o a nomine avvengono in forma segreta. In caso di parità la votazione si intende respinta.

Art. 10 Obblighi dei componenti della Consulta

1. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.
2. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari, altre attività del Conservatorio o importanti attività di studio o lavorative), i componenti della Consulta devono darne tempestivo avviso, facendo pervenire idonea documentazione giustificativa entro tre giorni dalla comunicazione dell'assenza, al Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 11 Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata dal Direttore, su richiesta del Presidente della Consulta, e con almeno una settimana di preavviso.
2. La richiesta di Assemblea deve essere presentata al Direttore dal Presidente della Consulta, con allegato l'ordine del giorno, sottoscritto da almeno 20 studenti proponenti, riferito alle materie di cui all'art. 26 dello Statuto. Per ragioni organizzative la richiesta di convocazione deve orientativamente indicare la durata massima prevista.



3. La convocazione dell'Assemblea viene pubblicata sull'albo on-line e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo.
4. Il Direttore ha la facoltà di sospendere le lezioni e l'attività didattica per le prime due Assemblee di ogni anno accademico.
5. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che ne assicura il regolare funzionamento e che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante. Qualora non sia garantito l'ordinato svolgimento dei lavori, è facoltà del Direttore lo scioglimento della seduta.
6. All'Assemblea degli Studenti possono partecipare tutti gli studenti di cui all'art. 2 del Regolamento per le elezioni della Consulta.
7. La votazione delle proposte è per alzata di mano o, per esplicita richiesta anche da parte di uno soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.


Art. 12 Cessazione anticipata della carica di rappresentante in Consulta

1. La cessazione anticipata della carica di rappresentante degli studenti si verifica nel caso in cui:
 - a) il componente della Consulta abbia completato il proprio percorso di studio o non sia più studente del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", fatta salva la possibilità di iscrizione ad un ulteriore corso o ciclo di istruzione;
 - b) il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di uno dei componenti della Consulta;
2. Costituisce inoltre causa di decadenza automatica dalla Consulta l'assenza non giustificata per oltre cinque sedute all'interno di un anno accademico. La decadenza è fatta constare dal Direttore con proprio atto, i cui effetti decorrono dal quarto giorno successivo alla sesta assenza non giustificata nel medesimo anno accademico.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Direttore ha facoltà di indire elezioni suppletive, impregiudicata la facoltà di scioglimento dell'organo ed indizione di nuove elezioni.
4. Qualora venga meno il quorum strutturale si procede a scioglimento dell'organo e all'indizione di nuove elezioni.

TITOLO III – PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 Generalità

1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio la Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:
 - due in seno al Consiglio Accademico;
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.



2. Il termine del mandato nei Consigli Accademico e di Amministrazione decorre alla scadenza dell'Organo in cui il rappresentante è stato designato. I Consiglieri pertanto restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli studenti.

Art. 14 Designazioni per il Consiglio Accademico e per il Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature per il Consiglio Accademico e per il Consiglio d'Amministrazione devono essere presentate al Segretario della Consulta, che provvede a pubblicare sul sito le posizioni da ricoprire all'interno degli organi entro 5 giorni dalla vacanza o entro 60 giorni precedenti la scadenza del mandato dei singoli componenti.

Le candidature devono essere presentate entro in termine fissato dal Presidente della Consulta, comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione delle posizioni da ricoprire. Successivamente il Segretario provvede all'inoltro delle candidature alla Consulta, che provvede a designare i propri rappresentanti entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Le designazioni avvengono:

a) per il Consiglio Accademico tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di voti vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

b) per il Consiglio di Amministrazione tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

È possibile l'elezione per acclamazione.

3. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio iscritti ai corsi di studio accademici ordinamentali e sperimentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del designato, l'incarico è affidato allo studente immediatamente successivo in graduatoria. Qualora lo scorrimento della graduatoria non consenta di individuare il successore nell'incarico, si procederà ad attivare una nuova procedura di designazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.

2. I verbali delle sedute degli organi di rappresentanza studentesca sono pubblicati, in collaborazione con gli uffici amministrativi, in modo di garantire la massima diffusione.